



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

619^a seduta pubblica (pomeridiana)
giovedì 6 ottobre 2011

Presidenza della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-VII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-12
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	13-16
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	17-29

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		<i>ALLEGATO B</i>	
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		CONGEDI E MISSIONI	<i>Pag. 17</i>
INTERROGAZIONI		DISEGNI DI LEGGE	
Svolgimento:		Presentazione di relazioni	17
Pizza, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	<i>Pag. 1, 4, 6</i>	Ritiro	17
Musso (<i>UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE- PLI</i>)	2	GOVERNO	
Sbarbati (<i>UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN- MRE-PLI</i>)	5, 9, 10	Trasmissione di atti	17
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2011	12	CORTE COSTITUZIONALE	
<i>ALLEGATO A</i>		Ordinanze relative a conflitto di attribuzione.	18
INTERROGAZIONI		ENTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUB- BLICO	
Interrogazione sui finanziamenti al polo pri- vato sulle biotecnologie di Ladispoli (Roma).	13	Trasmissione di atti	18
Interrogazione sul corso di laurea in discipline della Moda presso l'università di Urbino	13	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
Interrogazione su una vicenda riguardante un docente di Bergamo affetto da una grave pato- logia	14	Apposizione di nuove firme a mozioni e ad interrogazioni	19
		Mozioni	19
		Interrogazioni	20

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa all'interrogazione 3-01919 sui finanziamenti al polo privato sulle biotecnologie di Ladispoli, in provincia di Roma.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. La Fondazione Diritti Genetici ha sottoscritto un protocollo d'intesa con numerosi Ministeri per un programma di sviluppo e innovazione, il cui nucleo è costituito da «Geneticamente», un polo di ricerca e di comunicazione scientifica nel settore delle biotecnologie, che avrà sede a Ladispoli. Le disponibilità finanziarie per il programma non sono definite, ma gli enti sottoscrittori hanno concordato il sostegno alle azioni progettuali della Fondazione, che verranno monitorate da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli enti firmatari. Per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'azione progettuale riguarda un'attività di ricerca per l'applicazione di biotecnologie *soft* alternative agli OGM, in particolare la Marker assisted selection, realizzando un'interazione fra ricerca e sistema produttivo agroalimentare. Al momento, comunque, non risultano avviate attività di ricerca.

MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Dalle insufficienti risposte fornite emergono profili inquietanti in ordine agli aspetti evidenziati criticamente dalla comunità scientifica. Non si comprende quale criterio sia stato utilizzato per la valutazione e l'assegnazione dei fondi, in assenza del vaglio di una commissione scientifica. Destano perplessità i *curricula* dei componenti della Fondazione, nonché la tecnica metodologica utilizzata, la Marker assisted selection, che non è affatto innovativa, anzi è in parte superata, oltre ad essere complementare e non alternativa agli OGM. Questa operazione, annunciata con enfasi, sembra più che altro soddisfare interessi lobbistici, ma è finanziata con risorse pubbliche in un contesto nazionale in cui si assiste ad un grave depauperamento degli enti pubblici di ricerca.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02198 sul corso di laurea in discipline della moda presso l'università di Urbino.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. In applicazione del decreto che prevede l'innalzamento da nove a dodici del numero minimo di docenti, il senato accademico dell'università di Urbino ha deliberato di non attivare nell'anno 2010-2011 il corso di laurea triennale in discipline della moda. Agli studenti già iscritti è comunque garantita la possibilità di concludere gli studi e conseguire il titolo. L'offerta formativa degli atenei marchigiani è stata oggetto di confronto tra la Conferenza dei rettori e le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Si dichiara insoddisfatta della risposta: con l'interrogazione non si chiedevano garanzie circa l'esaurimento dei corsi già attivati, bensì una deroga ai requisiti minimi sul numero dei docenti, analogamente a quanto disposto per altri corsi di laurea, in ragione dell'alta qualificazione nel campo dell'arte e del *design* dell'università di Urbino. Il Governo dimostra ancora una volta di non avere alcuna sensibilità per la formazione di eccellenza in un settore tradizionalmente di punta del *made in Italy*, uno dei pochi a poter garantire crescita e competitività al Paese.

PRESIDENTE. Passa all'interrogazione 3-02213 su una vicenda riguardante un docente di Bergamo affetto da una grave patologia.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il docente di Bergamo menzionato nell'interrogazione non può chiedere l'assegnazione provvisoria nella scuola di un altro Comune per l'insegnamento in classi di concorso per le quali non ha l'abilitazione e l'assenza del titolo di abilitazione esclude *a priori* la valutazione dei titoli di studio posseduti dal docente. L'interessato non ha chiesto la mobilità professionale definitiva ma quella provvisoria, che ha una validità limitata ad un anno, ed il grave motivo di salute non è sufficiente per ottenere una

titolarità in altra classe di concorso. In conclusione, non è ravvisabile alcun intento persecutorio negli atti adottati dall'ufficio scolastico di Bergamo, che ha trattato la questione secondo le norme vigenti.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Le argomentazioni dell'ufficio scolastico di Bergamo non rispondono al vero perché il professor Leone, affetto da glaucoma bilaterale, non è mai stato inserito nella graduatoria per l'assegnazione provvisoria. Il docente, per il quale è controindicato l'uso continuativo del videoterminale, non ha mai chiesto di fruire dei benefici della legge n. 104 del 1992, ma ha avanzato domanda di assegnazione ad una classe per la quale ha i titoli di abilitazione. L'istituzione scolastica non ha dato attuazione alle indicazioni sanitarie della ASL e il Ministero dell'istruzione non ha disposto ispezioni: non resta che seguire la via giudiziaria, denunciando l'accaduto alla magistratura.

PRESIDENTE. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute dell'11 ottobre.

La seduta termina alle ore 16,42.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,03*).
Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni (*ore 16,05*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01919 sui finanziamenti al polo privato sulle biotecnologie di Ladispoli (Roma).

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.* Signora Presidente, la Fondazione diritti genetici ha sottoscritto il 3 novembre 2010, presso la Presidenza del Consiglio, un Protocollo di intesa con sette Ministeri (Beni culturali, Ricerca scientifica, Ambiente, Agricoltura, Sviluppo economico, Affari esteri, Politiche comunitarie), competenti nelle linee d'attuazione del programma di innovazione e sviluppo della Fondazione medesima.

Come comunicato nel corso della conferenza stampa tenutasi il 25 gennaio 2011, il Protocollo è il risultato di un tavolo interministeriale, coordinato dalla Presidenza del Consiglio e durato circa sei mesi, durante i quali i Capi di gabinetto dei Ministeri e i dirigenti della Presidenza hanno valutato le azioni progettuali e verificato le modalità d'attuazione, in un processo di selezione e verifica condotto secondo i parametri europei.

Il nucleo del programma di innovazione e sviluppo dichiarato dalla Fondazione è «GenEticaMente», polo di ricerca partecipata, alta formazione e comunicazione scientifica nel settore delle biotecnologie, destinato ad avere sede nel Castello dei Monteroni, nel Comune di Ladispoli, sul litorale Nord di Roma. Il Protocollo d'intesa ha durata triennale, con facoltà di rinnovo. Le disponibilità finanziarie per la realizzazione delle attività progettuali e di ricerca previste dal suddetto Protocollo non sono direttamente esplicitate; in questo senso le amministrazioni firmatarie del Protocollo concordano – nel rispetto delle vigenti procedure e dei vincoli di bilancio, nonché nei limiti delle risorse strumentali e di personale disponibili – il sostegno alle azioni progettuali della Fondazione, così come elencate nel Protocollo medesimo, avvalendosi, ove necessario, dei propri enti collegati o società *in house*.

Viene costituito presso la Presidenza del Consiglio un gruppo di lavoro coordinato dalla stessa Presidenza, composto dai rappresentanti delle amministrazioni ed enti firmatari del Protocollo, al fine di monitorare, con cadenza semestrale, l'andamento delle attività progettuali previste nel Protocollo medesimo. Nell'ambito di «GenEticaMente» si prevede di sviluppare diverse attività progettuali e linee di ricerca, riguardanti sia applicazioni biotecnologiche, sia servizi all'impresa, così delineabili anche in relazione agli attori istituzionali firmatari del Protocollo.

Per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è prevista un'azione progettuale attinente le attività di ricerca applicata delle biotecnologie *soft*, in particolare della *Marker assisted selection* (MAS), al fine di rispondere, da un lato, ai bisogni prioritari e di rilevanza strategica nel settore agroalimentare per la ricerca italiana ed europea e, al tempo stesso, creare la necessaria interazione tra il sistema della ricerca e quello produttivo, coinvolgendo in questo modo i beneficiari finali dell'innovazione perseguita.

Allo stato non risulta avviata alcuna delle attività di ricerca connesse ai progetti sopra menzionati.

MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, la ringrazio della cortese e puntuale risposta, di cui prendo atto, ma purtroppo tutti gli interrogativi che avevo posto con

la mia interrogazione restano senza risposta, o peggio con una risposta un po' inquietante.

Su questa vicenda e sul finanziamento alla Fondazione diritti genetici di Mario Capanna per il progetto «GenEticaMente», di cui è oggetto questa interrogazione, ci sono stati commenti unanimi da parte della comunità scientifica, sempre contrari e spesso anche indignati, basati su diversi punti, il primo dei quali è il criterio di assegnazione e di valutazione, in quanto questi fondi sono stati conferiti senza il preventivo parere di una commissione scientifica.

Lei ha parlato, confermando questo avviso, di un tavolo interministeriale con i Capi di Gabinetto che hanno espresso una valutazione secondo parametri europei. Ebbene, la valutazione dei progetti di ricerca secondo i parametri europei e internazionali non è fatta da Capi di Gabinetto ministeriali, ma da commissioni scientifiche e da scienziati. Vi è nebbia anche sui criteri di valutazione; non vi è nessuna concorrenza, e quindi nessuna meritocrazia nella selezione del progetto: insomma, si configura un'elargizione di fondi pubblici totalmente al di fuori di qualunque sistema di valutazione scientifica nazionale e internazionale.

Le conseguenze sono che non si ha una garanzia di competenza e di qualificazione del soggetto a cui vengono dati questi fondi. I *curricula* stessi, come è stato obiettato da molti membri della comunità scientifica, sono assai discutibili: si tratta spesso di attivisti di organizzazioni ambientaliste, e in passato la stessa Fondazione diritti genetici si è distinta, non di rado, per posizioni antiscientifiche sulla ricerca in agricoltura.

Quanto poi ai contenuti del progetto di ricerca e del Protocollo cui ha fatto menzione, la tecnica metodologica cosiddetta della *Marker assisted selection*, che è alla base del progetto, non è affatto innovativa: è applicata da decenni in università e centri di ricerca, è consolidata, e in parte anche superata. Quindi, il contributo alla ricerca europea è alquanto discutibile, e comunque non è alternativa agli organismi geneticamente modificati, semmai è complementare. Tutto ciò è dunque in contraddizione con quanto previsto nel Protocollo.

Non sono un esperto, ma leggendo il progetto balzano agli occhi gli aspetti più propagandistici, se non ideologici, ma certamente non scientifici, del progetto stesso. Ci sono sparate un po' roboanti del tipo: una nuova pagina per la storia del nostro Paese; la capitale euromediterranea della ricerca partecipata (cosa sarà la ricerca partecipata non è dato saperlo); baricentro di cooperazione e trasferimento tecnologico fra Europa e Mediterraneo, e altre cose di questo tipo. Ci si propone di fare un osservatorio di analisi sull'informazione giornalistica sulle biotecnologie, che fornirà informazioni ai *media* e ai ricercatori. Credo che dovrebbe essere il contrario: i ricercatori dovrebbero fornire informazioni ai *media*, che dovrebbero poi girarle al grande pubblico.

Anche con la conferma dell'ultima frase della sua risposta, cioè che a distanza di molti mesi non è stata ancora avviata alcuna delle attività di ricerca previste nel Protocollo, credo che si confermi che si tratta di un'operazione di *lobbying* molto ideologica, finanziata con molti soldi pub-

blici, mentre si tagliano i fondi alla ricerca (che è sbagliato) e mentre si afferma (che è giusto, a condizione di farlo) di voler distribuire i pochi soldi rimasti secondo criteri meritocratici, che almeno in questo caso non vengono applicati.

Tutto ciò allontana ancora l'Italia da una ricerca seria. Peraltro, i biotecnologi sono già in fuga da tempo e questa iniziativa sembra un *bluff*. Credo che ciò ponga anche qualche interrogativo, almeno in questo episodio, sulla politica e sulle modalità di finanziamento della ricerca biologica nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02198 sul corso di laurea in discipline della Moda presso l'università di Urbino.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signora Presidente, la normativa di riferimento in materia di attivazione-disattivazione dei corsi universitari è rappresentata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo il quale le università, con apposite deliberazioni, «attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati» (articolo 9, comma 2).

Con il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dettato i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli atenei statali e non statali. Tali requisiti, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto, sono preordinati ad indirizzare le azioni delle università nelle tre fasi di definizione della propria offerta formativa, consistenti in particolare: nell'attività di progettazione e riprogettazione dei corsi di studio; in attività correlate all'attivazione dei corsi di studio; nel funzionamento effettivo del corso di studio, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse ministeriali. Nel rispetto di tali disposizioni, le università hanno piena autonomia nella decisione sull'attivazione e disattivazione dei corsi di studio.

Per quanto riguarda in particolare il corso triennale di laurea in «Discipline della moda» dell'università degli Studi di Urbino «Carlo Bo», il Senato accademico, nella seduta del 22 marzo 2011, ha deliberato la non attivazione dello stesso per l'anno accademico 2011-2012. Il corso proseguirà pertanto soltanto come corso ad esaurimento per gli anni successivi al primo. La disattivazione del corso – per il quale erano disponibili solo i nove docenti previsti ai sensi del decreto ministeriale n. 544 del 2007 – è stata assunta dal senato accademico in seguito alla decisione di

applicare sin dall'anno accademico 2011-2012 il decreto ministeriale n. 17 del 2010, innalzando il numero dei requisiti di docenza a dodici unità.

Per completezza di informazione si segnala che in applicazione dei criteri dettati dal citato decreto ministeriale n. 17 del 2010, l'università interessata non ha attivato le iscrizioni al primo anno in altri otto corsi di studio, trasformati in *curricula* o, come nel caso in esame, in corsi di alta formazione su proposta delle facoltà. Si precisa inoltre che l'offerta formativa nel suo complesso è stata oggetto di confronto nell'ambito della conferenza dei rettori delle università marchigiane e di consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, la risposta alla mia interrogazione, che parte da un preambolo abbastanza ampio, con riferimenti normativi anche precisi, arriva dopo molto tempo. Tutto sommato credo che abbia atteso anche gli eventi e che, sulla base degli eventi che si sono succeduti a seguito dei problemi che questa interrogazione ha evidenziato, la risposta è stata fornita. Non è però una risposta che può appagare, perché la domanda precisa era se, da parte del Ministero, c'era la possibilità di prevedere una deroga affinché questo corso di laurea potesse continuare.

Il problema non è quello di metterla ad esaurimento. Ad esaurimento ci sarebbe dovuta andare comunque per il fatto che i diritti acquisiti di studenti, che comunque si erano già iscritti al primo anno di corso o al secondo, dovevano essere assolutamente garantiti, perché dovevano finire il corso di studi: non potevano rimanere a metà strada, senza essere né carne né pesce. Questo mi pare ovvio e giusto. Tuttavia, la risposta che viene data praticamente si rassegna, e mette anche l'università nella condizione di rassegnarsi, considerato che alle lettere scritte al Ministro e alle interrogazioni presentate fino ad oggi non è mai stata data alcuna risposta. L'università, che non è in grado di pagarsi 12 docenti (tale la quota che è stata elevata con il decreto a cui lei ha fatto riferimento), non potendo fornire queste unità, è costretta ad andare ad esaurimento.

L'Italia vede il suo futuro quasi esclusivamente nelle mani della creatività dei nostri giovani e si vanta per quei settori dove può essere competitiva. Noi non abbiamo materie prime, le nostre realtà industriali sono tutte in decadimento perché gli altri producono a costi minori; eppure, là dove abbiamo risorse intellettuali, potenziali genialità che possono essere formate dalle nostre università, che hanno una storia alle spalle (non solo decorosa, ma illustre, con riferimenti precisi che ho citato anche nell'interrogazione e che risalgono a molti anni fa), dove abbiamo una formazione di questo tipo in un settore trainante (uno dei pochi, forse il solo

trainante nel nostro Paese, quello della moda e del *design*), il Ministero dell'istruzione la penalizza e continua a non rendersi conto che gli investimenti nella formazione e nella cultura, soprattutto in settori d'avanguardia come questi, devono essere assicurati. Delle due l'una: o si fa un discorso sulle eccellenze e sulle priorità, o si continua a fare quello che si dice di non volere fare, cioè si finanzia tutti a pioggia, senza scontentare nessuno, ma facendo venir meno anche la possibilità di tenere in piedi delle eccellenze, che sarebbero importanti sia per il nostro PIL, sia per la crescita nazionale. Infatti, elementi formati a questo livello possono essere impiegati in seguito nell'attività lavorativa con un grande ritorno per quanto riguarda la nostra moda e la capacità di esportare il *made in Italy*.

Credo però non ci sia questa sensibilità, così com'è avvenuto per gli ISIA, le accademie, i conservatori e, in generale, per tutto il settore della musica e delle arti, in cui abbiamo la possibilità di affermarci e ci siamo affermati nel mondo, anche se ancora per poco perché, se continuiamo di questo passo, gli altri ci supereranno anche in questo. C'è una presa d'atto della situazione: ci sono altri interessi e altri mercati da foraggiare, non certamente quelli dove possiamo essere ancora primi a competere per dare al mondo il senso di un *made in Italy*, di una creatività, di una capacità nostra di intelligenza e di spiritualità (che si esprime nel creato, sia esso moda, musica o arte) che abbiamo sempre dimostrato e di cui oggi non siamo più in grado di dar prova.

Mancando questo corso, signor Sottosegretario, non viene meno una cosa da poco, perché l'Italia ne ha bisogno. Gli altri investono in questo settore e non capisco perché noi dovremmo dismettere ciò in cui abbiamo sempre creduto, che ha fatto la nostra fortuna nel mondo e che è la nostra patente. Oggi si mettono tutti la patente: chi si mette quella di cattolico, chi quella di progressista; mettiamoci invece la patente di una intelligenza creativa, ma mettiamocela sul serio, finanziando la creatività, non in questo modo!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02213 su una vicenda riguardante un docente di Bergamo affetto da una grave patologia.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. L'onorevole interrogante chiede precisazioni e puntualizzazioni su quanto riferito nella risposta alla precedente interrogazione 4-02431, con la quale si richiedevano notizie circa il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria presentata da un docente della provincia di Bergamo per l'anno scolastico 2010/2011. Al riguardo premetto che il fatto si inquadra nell'ambito della mobilità del personale docente a tempo indeterminato, ed in particolare nell'istituto della mobilità professionale di durata annuale denominata assegnazione provvisoria.

È noto che questo istituto consiste nello svolgimento dell'attività didattica per il periodo di un anno in altra sede rispetto a quella di titolarità

ed è lo strumento idoneo, in certe e ben individuate situazioni personali, per consentire all'interessato di affrontare nell'immediato una situazione che ha portato turbamento nella sua vita privata e lavorativa. Si tratta di un provvedimento tampone, i cui effetti sono limitati nel tempo, che tende a salvaguardare l'unità familiare e l'eccezionalità di un grave motivo di salute in attesa del trasferimento, territoriale e/o professionale, che permetta di ricomporre in via definitiva gli interessi compromessi. Per l'anno scolastico di interesse, il 2010/2011, l'assegnazione provvisoria trova una compiuta disciplina nel contratto integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto in data 15 luglio 2010.

L'articolo 7, comma 1, del richiamato contratto integrativo indica coloro che hanno diritto a chiedere l'assegnazione annuale in altra sede, nonché i titoli necessari per la partecipazione. In base a questa norma possono partecipare all'assegnazione provvisoria, subordinatamente alla disponibilità dei posti per l'anno scolastico preso in considerazione, coloro che chiedono il ricongiungimento alla famiglia o presentino gravi esigenze di salute comprovate da certificazione sanitaria. Queste ultime, all'articolo 8 del contratto integrativo, sono analiticamente e funzionalmente inserite nell'ordine di priorità delle assegnazioni provvisorie, fornendole adeguata tutela sulla base della gravità dello stato di salute o della disabilità.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, l'interessato è tenuto a richiedere in via principale la classe di concorso di titolarità e, in via subordinata, le altre classi di concorso a cui aspira. I relativi titoli sono individuati attraverso il rinvio alla disciplina prevista dall'articolo 3 del contratto nazionale integrativo sottoscritto in data 16 febbraio 2010 in materia di mobilità professionale definitiva. Anche per le assegnazioni provvisorie si prevede in sostanza il possesso degli stessi titoli, laurea specialistica ed abilitazione, previsti in materia di trasferimento di titolarità e di passaggio di ruolo.

L'articolo 7, oltre a prevedere i requisiti indicati, al comma 7 esclude l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità. Altri sono pertanto gli strumenti giuridici che consentono all'interessato di cambiare stabilmente materia d'insegnamento e sede di servizio: trasferimento territoriale nell'ambito della propria materia d'insegnamento e, con il possesso dei titoli richiesti, passaggio all'altra classe di concorso o ad altro ruolo. Premesso quanto sopra, sul caso specifico riportato dall'onorevole interrogante è stato interessato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, il quale ha acquisito dal competente dirigente dell'ufficio territoriale di Bergamo una dettagliata relazione che ricostruisce i fatti nella loro sequenza temporale per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

Il docente, titolare della classe di concorso A075 – Trattamento testi in un istituto superiore del Comune di Bergamo, ha chiesto di partecipare ai movimenti di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2009/10 per le seguenti classi di concorso: A050 – Materie letterarie negli istituti d'istruzione secondaria di II grado; A036 – Filosofia, psicologia e scienze

dell'alimentazione; A061 – Storia dell'arte. La domanda è stata respinta e il docente escluso dalla graduatoria dei partecipanti al movimento annuale, in quanto l'interessato ha richiesto l'assegnazione a classi di concorso per le quali non era in possesso di abilitazione che, come detto, è condizione essenziale per poter partecipare al movimento.

In occasione della presentazione della domanda, ha inoltre omesso la richiesta di partecipare ai movimenti annuali per la classe di concorso A075 – Trattamento testi – sua classe di concorso di titolarità. Inoltre la domanda, sia in senso assoluto sia in riferimento alla classe di concorso A075, non indicava i gravi motivi di salute a supporto.

In proposito, il contratto integrativo sulle utilizzazioni attribuisce tutela al personale non vedente previsto dall'articolo 3 della legge n. 120 del 1991, al personale emodializzato previsto dall'articolo 61 della legge n. 270 del 1982 ed al personale diversamente abile. La categoria da ultimo menzionata si riferisce ai docenti che presentano un grado di invalidità superiore ai due terzi, come previsto dall'articolo 21 della legge n. 104 del 1992, o un *handicap* in situazione di gravità, disciplinato dall'articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992. Nella stessa categoria rientrano anche i docenti che si devono sottoporre a particolari cure di carattere continuativo per gravi patologie, quali la chemioterapia. In quest'ultima ipotesi la precedenza opera per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al Comune in cui esista un centro di cura specializzato.

Allo stato degli atti, dalla lettura dei certificati prodotti dall'interessato non si sono rilevati elementi sufficienti a supportare l'assegnazione ad altra sede di servizio o ad altro insegnamento. La patologia rappresentata dal docente, secondo il giudizio medico, non ha determinato l'inedoneità assoluta o temporanea allo svolgimento dell'attività d'insegnamento di cui l'interessato è tuttora titolare ma, nel quadro di un giudizio di idoneità all'insegnamento anche attraverso l'utilizzo di videoterminali, ha prescritto il rispetto di alcune indicazioni mediche.

La certificazione rilasciata in data 11 luglio 2008 dall'USC Medicina del lavoro degli Ospedali riuniti di Bergamo in proposito ha disposto: «Non si rilevano controindicazioni sanitarie assolute allo svolgimento della mansione di docente con uso di VDT nel rispetto tuttavia delle seguenti indicazioni: garantire l'esecuzione di idonee pause di recupero (ad esempio, 15 minuti ogni ora d'attività); alternare la tipologia di attività (ad esempio, insegnamento teorico/insegnamento pratico di laboratorio)».

A quanto sopra riportato deve aggiungersi il rilievo che il docente non ha indicato un istituto di sanità, anche fuori dal Comune di Bergamo, dove fosse necessariamente obbligato a recarsi per effettuare una terapia specialistica non effettuabile nel Comune di titolarità. Parimenti non si è riscontrata una certificazione di invalidità civile superiore ai due terzi per poter beneficiare dei vantaggi di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 o di *handicap* in situazione di gravità. Esclusivamente per questi motivi il rappresentante dell'amministrazione non ha potuto addivene alla conciliazione *ex* articolo 322 del codice di procedura civile.

Il professore in seguito ha proposto la domanda di partecipazione alle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2010/2011, con la quale chiedeva di partecipare ai movimenti annuali per le classi di concorso A050, A036, A061, A039. Anche in questa occasione, come nella successiva relativa all'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico appena iniziato, la domanda è stata esclusa dalla partecipazione ai movimenti per le seguenti ragioni: la domanda era volta ad ottenere sedi dello stesso Comune di titolarità, nonostante le disposizioni (sopracitato articolo 7, comma 7, del contratto decentrato sulla mobilità annuale del personale docente) lo vietino in modo inconfutabile; la domanda era stata presentata per la partecipazione ad altre classi di concorso senza, prioritariamente, indicare la richiesta per la classe di titolarità A075, come prescrive il comma 1 dell'articolo 7 citato; la domanda conteneva richieste di classi di concorso per le quali il docente non possiede l'abilitazione, requisito quest'ultimo necessario ai sensi dell'articolo 3 del contratto sulla mobilità definitiva del 16 febbraio 2010.

Da quanto sopra esposto, il dirigente dell'Ufficio scolastico ritiene possano evincersi le seguenti conclusioni: il docente è nella possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria in altra scuola appartenente ad un Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola di titolarità e, quindi, diverso dal Comune di Bergamo, per la stessa classe di concorso di attuale titolarità, A075, sempre con riserva di verifica dei motivi posti alla base della richiesta di partecipazione. Lo stesso non è nella possibilità di chiedere l'assegnazione, sempre per scuole di altro Comune, come sopra descritto, per l'insegnamento in altre classi di concorso, in quanto non è in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento: l'assenza del titolo di abilitazione esclude a priori la valutazione dei titoli di studio posseduti dal docente; non è possibile, come preliminarmente indicato, utilizzare la motivazione del grave motivo di salute per ottenere una titolarità in altra classe di concorso: l'assegnazione provvisoria ha una validità limitata ad un solo anno scolastico, mentre la titolarità in altra classe di concorso o in altro ruolo si consegue con la richiesta di mobilità professionale definitiva, che l'interessato non ha richiesto.

Nessun intento persecutorio è ravvisabile negli atti adottati dall'ufficio di Bergamo, ma solo una trattazione della questione secondo le regole stabilite da norme di rango primario e secondario finalizzate, a contemperare le esigenze temporanee dei docenti con la salvaguardia della continuità d'insegnamento nei confronti degli alunni.

Per quanto riguarda, infine, l'assegnazione del docente in altra aula idonea sotto il profilo della sicurezza, si richiamano le note del dirigente scolastico dell'istituto interessato, da ultimo quella del 23 agosto 2011, con le quali si comunica che l'Azienda sanitaria di Bergamo ha autorizzato l'utilizzo dell'edificio scolastico, dei locali, ivi compresi quelli adibiti ad attività di laboratorio, e delle strutture in esso contenute.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Signora Presidente, la questione è molto delicata. Si tratta di un docente, di un essere umano affetto da grave glaucoma bilaterale, che, dignitosamente, non ha mai chiesto di usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992, ma ha soltanto chiesto, sulla base delle competenze in suo possesso, dei titoli di studio conseguiti, delle abilitazioni e delle equiparazioni delle classi di concorso intervenute nel tempo, ciò che gli spettava: un'assegnazione provvisoria che non gli è stata mai concessa.

Signor Sottosegretario, l'amicizia e la stima che ci lega non mi può frenare dal dirle che chi le ha scritto una risposta del genere può prendere in giro – stavo per usare un'altra espressione – chiunque, ma non la sottoscritta. Quanto meno, quando si risponde, si pensi alla professionalità di chi si ha davanti; non si può prendere in giro una persona che ha 35 anni di onorata carriera nella scuola, vent'anni di dirigenza, e quant'altro. Tutti possono essere presi in giro, ma non chi ha una competenza specifica; quindi, si abbia un minimo di rispetto anche per questo. Inoltre, fare leggere a lei una risposta del genere, non mi sembra sia stata una bella cosa.

Dico questo intanto perché ci sono delle scomode verità che la risposta non prende assolutamente in esame. Si fa una grande panoramica delle norme intervenute e non si dice, ad esempio, che il professore aveva presentato nei termini di legge, non soltanto la domanda di assegnazione provvisoria 2009-2010 e 2010-2011, ma anche di utilizzo a partire dal 2008-2009 e 2010-2011, non solo per la classe A050 e la classe A036, nonché la A061, ma anche per la classe A039. Inoltre, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004, cui non avete fatto cenno, fa corrispondere anche le lauree specialistiche 72/S e 73/S, oggi lauree magistrali 64/M e 65/M, alle classi di concorso A039.

Capisco che chi ci ascolta potrebbe pensare che stiamo dando i numeri del lotto e sperare di fare un terno secco o qualcosa di meglio, ma questo è oggi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con questo dobbiamo fare i conti. Queste sono le norme, le superfetazioni giuridiche e legislative con le quali si fanno i conti tutti i giorni e con le quali si può riuscire a prendere in giro i cittadini, e perfino gli stessi parlamentari. Tuttavia, siccome a me non va di essere presa in giro, faccio presente che il decreto a cui ho fatto riferimento fa corrispondere le lauree specialistiche in questo modo. Il professore peraltro non è mai stato inserito nella graduatoria per l'assegnazione provvisoria pur avendola richiesta. Pertanto, non essendo stato inserito, mi dice come fa il responsabile dell'Ufficio provinciale di Bergamo a dire che gli è stato negata?

In secondo luogo, è vero che l'Azienda sanitaria ha certificato che il professore poteva continuare ad insegnare usando il videoterminale, e giustamente lui non ha neanche chiesto i privilegi della legge n. 104 del 1992; ma il professor Leone, affetto da glaucoma bilaterale, non ha mai

chiesto di essere assegnato alla classe di concorso A075 di titolarità, perché il problema nasce infatti proprio dall'uso continuativo del videoterminale nell'attività didattica, ed è legato alla sua malattia. Tant'è che nella relazione presentata il 3 agosto 2010 e prodotta dal responsabile della medicina del lavoro degli Ospedali riuniti di Bergamo, si specifica: «L'ausilio di apparecchiature dotate di videoterminale è possibile, ma dovrà avvenire in maniera occasionale, a brevi intervalli di tempo».

Oltretutto, sempre da parte del responsabile della medicina del lavoro degli Ospedali riuniti di Bergamo, si era specificato che non si rilevavano controindicazioni sanitarie assolute allo svolgimento delle mansioni di docente con uso di videoterminale, nel rispetto però di quelle indicazioni che non sono mai state attuate dall'istituzione scolastica statale alla quale fa riferimento quel direttore dell'Ufficio scolastico provinciale e dalla quale il professor Leone dipende. Infatti, a seguito del sopralluogo dell'Azienda sanitaria locale del maggio 2010, è stata concessa una deroga temporanea ai locali seminterrati in cui il professore, ridotto in precarie condizioni dalla malattia, viene costretto a svolgere la sua attività didattico-formativa. Infatti, il professor Leone, oltre ad essere affetto da glaucoma bilaterale, è costretto a stare in uno scantinato e ad esercitare un'attività che egli non potrebbe svolgere continuativamente.

L'Azienda sanitaria dice di aver dato una serie di prescrizioni all'istituto scolastico, che doveva adottare alcuni accorgimenti, come quello di assegnare al professore dei locali più idonei: tutto questo, però, non è mai stato fatto. Ma allora, signor Sottosegretario – per cortesia, mi stia a sentire, non legga, altrimenti mi arrabbio – volete controllare i dirigenti scolastici periferici? Infatti, o scrivono poesie e bei romanzetti ai quali nessuno crede più, oppure va fatto un controllo, perché certi atti ci sono.

Siccome poi seguo questa vicenda da molti anni e siccome nessuno mi può dire nulla, perché non si tratta neppure di un mio elettore – figuriamoci, il professore sta Bergamo, mentre io risiedo ad Ancona – sono convinta che per dovere professionale, innanzitutto, oltre che come parlamentare, quando si prende atto di certe cose, bisogna pur dare delle risposte. Le dico quindi, signor Sottosegretario, che la sua risposta è assolutamente evasiva ed insoddisfacente, e non tiene per nulla conto di quanto con questo atto di sindacato ispettivo si denuncia. Questa interrogazione infatti – che segue ad altre tre da me presentate nel corso del tempo – vuole essere una denuncia, anche se non se ne è tenuto conto sufficientemente, perché un'ispezione non è mai stata disposta, quando invece andrebbe fatta, perché ci sono atti, prescrizioni e documenti che occorre prendere in carico.

A questo punto, allora, sa cosa le dico, signor Sottosegretario? Mi dispiace, ma ci rimane una sola strada: quella di fare una bella denuncia alla magistratura, coinvolgendo non solo il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale, non solo chi non fa il suo dovere a livello periferico, ma anche chi non lo fa a livello centrale, vale a dire il Ministro dell'istruzione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 11 ottobre 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 11 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del documento:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011 (*Doc. LVII, n. 4-bis*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 16,42*).

Allegato A

INTERROGAZIONI

**Interrogazione sui finanziamenti al polo privato
sulle biotecnologie di Ladispoli (Roma)**

(3-01919) (16 febbraio 2011)

MUSSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che: sul numero del 27 gennaio 2011 del quotidiano «La Repubblica» è apparso un articolo che annunciava un finanziamento di 20 milioni di euro per «Geneticamente», un polo di ricerca privato sulle biotecnologie e contro gli organismi geneticamente modificati che avrà sede a Ladispoli;

su diversi quotidiani *on line*, di orientamento scientifico, sono apparsi commenti indignati riguardo a questa vicenda, da cui si evince che i fondi pubblici sono stati assegnati senza un preventivo parere di un commissione scientifica;

da più parti si denuncia la cronica mancanza di fondi destinati alla ricerca scientifica e pesanti tagli alla stessa,

si chiede di sapere se la notizia sia confermata, e soprattutto quale siano stati i criteri di attribuzione di questi fondi, i dati scientifici e le priorità.

**Interrogazione sul corso di laurea in discipline della Moda
presso l'università di Urbino**

(3-02198) (26 maggio 2011)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il corso di laurea di Moda dell'università di Urbino è stato avviato oltre 25 anni fa con l'ateneo di Firenze;

esso fu fondato nell'anno accademico 1986/87 dagli imprenditori di moda italiani guidati da Luciano Benetton in collaborazione con la Regione Marche;

le nuove regole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevedono che le lauree di primo livello vengano attivate solo se le università possono coprirle con un numero di docenti pari a 12, che è decisamente superiore alle possibilità dell'ateneo di Urbino;

tale disposizione non tiene in alcun conto della storia di questo corso di moda, della sua influenza sul settore specifico (TAC) e sul

made in Italy, della sua importanza per il tessuto economico della regione sede di aziende (circa 7.000) titolari di importanti marchi che contribuiscono notevolmente ad incrementare il PIL nazionale e favoriscono occupazione con oltre 50.000 addetti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda prevedere per l'università di Urbino, che vanta una grande qualificazione nel campo dell'arte e del *design*, che costituisce un'eccellenza acclarata dai dati del mercato dell'occupazione dei neolaureati, una deroga ai requisiti minimi, come già avviene per i corsi di laurea di professioni sanitarie, servizi sociali, scienze motorie e interpreti, che sono stati salvati dall'art. 12 del decreto ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010.

Interrogazione su una vicenda riguardante un docente di Bergamo affetto da una grave patologia

(3-02213) (01 giugno 2011)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

a seguito dell'atto ispettivo 3-00978 a risposta orale, trasformato in interrogazione a risposta scritta 4-02431, il Ministro in indirizzo ha fornito risposte in merito alla posizione del professore Rosario Leone, titolare presso l'Istituto Tecnico Statale «Vittorio Emanuele II» di Bergamo, classe di concorso A075 (dattilografia, trattamento testi e dati) il quale aveva presentato nei termini di legge domanda di assegnazione provvisoria per classi di concorso diverse da quelle di appartenenza, vale a dire la classe di concorso A050, e la classe di concorso A036 e A061 avvalendosi di quanto dichiarato dall'Ufficio scolastico provinciale (USP) di Bergamo che non risponde pienamente a verità;

il professor Leone aveva presentato nei termini di legge non solo la domanda di assegnazione provvisoria dagli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, ma anche di utilizzo a partire dagli anni scolastici 2008 e 2009, 2010/2011, non solo per la classe A050 e la classe A036 nonché la A061, ma anche per la classe A039 (geografia) che l'ufficio territoriale X di Bergamo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non menziona;

il professor Leone è in possesso della laurea magistrale 78/M che dà l'accesso alla classe di concorso A036 (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione) e alla classe A037 (filosofia e storia);

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 fa corrispondere altresì le lauree specialistiche 72/S e 73/S oggi lauree magistrali 64/M e 65/M alle classi di concorso A/039 (geografia), A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e A9061 (storia dell'arte);

il piano terapeutico datato 7 aprile 2009, prescritto al docente dalla società oftalmologica italiana, è in relazione alla prosecuzione della cura per malattia cronica, ovvero glaucoma 00;

quanto riportato a sua giustificazione dall'USP di Bergamo non risponde al vero, poiché il professor Leone non è mai stato inserito nella graduatoria per l'assegnazione provvisoria, che pertanto non gli poteva essere negata come sostiene l'ufficio stesso (si veda ricorso promosso dal professor Leone in data 4 agosto 2009 pervenuto all'ufficio il 5 agosto 2009); e (si veda l'istanza di conciliazione dinanzi al giudice di pace del 5 ottobre 2009) relativa a questioni attinenti alla mancata inclusione nella graduatoria per l'assegnazione provvisoria di cui alla richiesta effettuata ed alla posta in arrivo dell'USP di Bergamo del 5 agosto 2009;

la dottoressa Berloffia Lucia dell'ufficio del giudice di pace di Bergamo in data 19 gennaio 2010 stilava un verbale dal quale risulta la mancata conciliazione perché l'USP di Bergamo rappresentato dal dottor Vittorio Albanese si è rifiutato di emanare un decreto di inserimento nella graduatoria che ha comportato la conseguente esclusione;

il professor Leone, affetto da glaucoma bilaterale, non poteva di certo chiedere di essere assegnato alla classe di concorso A075 di titolarità poiché il problema nasce dall'uso continuativo del videoterminale nell'attività didattica tant'è che la relazione sanitaria del 3 agosto 2010 prodotta dal responsabile della medicina del lavoro degli ospedali riuniti di Bergamo specifica che l'ausilio di apparecchiature dotate di videoterminale è possibile ma dovrà avvenire in maniera occasionale e per brevi intervalli di tempo (prot. Istituto Vittorio Emanuele II n. 4400 del 4 agosto 2010);

se pure è vero che non è possibile richiedere il Comune di titolarità il professor Leone ha anche chiesto l'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione (IPSSAR) «Alfredo Sonzogni» di Nembro, l'Istituto di studi per l'integrazione dei sistemi (ISIS) «David Maria Turolfo» di Zogno e l'ISIS «Ettore Maiorana» di Seriate e l'ISIS «Valle Seriana» di Gazzaniga;

sempre la medicina del lavoro degli ospedali riuniti di Bergamo aveva specificato che non si rilevano controindicazioni sanitarie assolute allo svolgimento della mansione di docente con uso di videoterminale nel rispetto di indicazioni che l'istituzione scolastica statale, dalla quale il professor Leone dipende, ha mai attuato poiché a seguito del sopralluogo della ASL nel maggio 2010 è stata concessa una deroga temporanea ai locali di seminterrato in cui il professore svolge la sua attività didattico-formativa assieme a una sanzione pecuniaria nei confronti del dirigente scolastico;

il professor Leone mai ha fatto riferimento né richiesto di fruire della legge n. 104 del 1992;

i titoli accademici in possesso del professor Leone fanno esplicito riferimento alle classi delle lauree specialistiche magistrali di cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 2009 e n. 270 del 22 ottobre 2004 quali la 72/S, 64/M, 73/S - 65/M; inoltre non è possibile conseguire alcuna abilitazione perché le scuole di specializzazione per l'insegnamento

secondario sono state sospese dall'art. 64, comma 4-*ter*, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere affinché i diritti del professor Leone vengano rispettati;

se non ritenga infine di accertare possibili carenze e lacune nell'azione dell'USP di Bergamo nonché un possibile *fumus persecutionis* assolutamente ingiustificato stante la copiosità dei documenti presentati dal professor Leone che rilevano la fondatezza delle sue richieste a salvaguardia dei suoi diritti.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Carrara, Castelli, Chiti, Ciampi, Colombo, Davico, Filippi Alberto, Gentile, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Marino Ignazio Roberto Maria, Pera, Thaler, Viceconte e Villari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D'Alì, per attività della 13ª Commissione permanente; Malan, per attività dell'Assemblea parlamentare Nato; Boldi, Bugnano, Carlino, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Santini e Saro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Ramponi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Allegrini, Battaglia, Caforio, Del Vecchio e Randazzo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Garavaglia Massimo, per partecipare ad un incontro internazionale; Maritati e Saltamartini, per partecipare a una riunione interparlamentare.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente Aff. cost. in data 06/10/2011 il senatore Pastore Andrea ha presentato la relazione 2243-ter-A sul disegno di legge:

«Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche» (2243-TER)

Derivante da stralcio art. 41,42 del DDL S. 2243.

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Anna Bonfrisco ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Bonfrisco. – «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni per promuovere la parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione» (2702).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 settembre 2011, ha inviato, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 5 del de-

creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e introdotto dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, copia del decreto ministeriale 3 maggio 2011 concernente i requisiti, anche quantitativi, per la qualificazione delle partecipazioni che la Cassa depositi e prestiti SpA può assumere in società di rilevante interesse nazionale.

Il predetto decreto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente (Atto n. 707).

Il Ministro della salute, con lettera in data 30 settembre 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, la gestione finanziaria e la dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori, relativa agli anni 2008-2010.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente (Atto n. 706).

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 259 del 19 settembre 2011, depositata il successivo 30 settembre, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto in data 20 gennaio 2010 dalla Corte d'Appello di Roma, prima sezione civile, nei confronti del Senato della Repubblica, a seguito della deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 30 giugno 2004, ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli nei confronti del professor Oliviero Diliberto, deputato all'epoca dei fatti (*Doc. IV-quater*, n. 22/XIV Leg).

La decisione di costituirsi in giudizio per resistere nel conflitto dinanzi la Corte costituzionale era stata adottata dall'Assemblea con deliberazione del 15 marzo 2011.

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con lettera in data 29 settembre 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto semestrale – aggiornato al mese di giugno 2011 – sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (Atto n. 705).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Zanoletti, Perduca, Poretti, Thaler, Costa, Fazzone, Compagna e Spadoni Urbani hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00478 del senatore Lauro ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Molinari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06013 della senatrice Baio ed altri.

Mozioni

SPADONI URBANI, GRAMAZIO, ANTEZZA, BIONDELLI, BURGARETTA APARO, CALABRÒ, CALIGIURI, CAGNIN, CARUSO, COLLI, COMPAGNA, CIARRAPICO, DE FEO, FRANCO Vittoria, LAURO, MAGISTRELLI, PARAVIA, PONTONE, RIZZOTTI, SANGALLI, SBARBATI – Il Senato,

premessò che:

nei giorni scorsi è stata data notizia che una donna saudita è stata condannata a pagare una multa e a subire dieci frustate per essersi messa alla guida di una automobile e che altre due donne starebbero per subire la medesima condanna da parte di un tribunale, malgrado non esistano leggi in quello Stato in proposito, sulla base di un editto religioso;

il Governo dell'Arabia saudita, aprendo uno spiraglio alla democrazia, ha annunciato di voler estendere anche alle donne, che attualmente ne sono prive, l'elettorato attivo e passivo limitatamente alle elezioni amministrative e a partire dal 2015;

permangono comunque in quel Paese gravi discriminazioni nei confronti delle donne, escluse da qualsiasi parvenza di eguaglianza, prive della libertà personale al punto che non possono nemmeno recarsi senza il permesso del padre o del marito in una clinica a farsi curare;

l'Arabia saudita discrimina sul piano religioso ogni altra fede che non sia islamica,

impegna il Governo:

a chiedere esplicitamente che il Governo dell'Arabia saudita conformi la propria legislazione alle dichiarazioni internazionali sull'uguaglianza tra tutte le persone;

a portare avanti, nelle sedi internazionali, un'iniziativa convinta per affermare concretamente in Arabia Saudita l'uguaglianza di genere.

(1-00480)

Interrogazioni

MASCITELLI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel 2002 la Federazione delle banche di credito cooperativo (Bcc) abruzzesi, secondo fonti di stampa, aveva dato in appalto alla società di consulenza Cisia progetti alcuni servizi, e otto lavoratori, professionisti e laureati, sono stati assunti con contratto metalmeccanico, ma per sette anni hanno svolto anche funzioni di bancari nelle Bcc d'Abruzzo e Molise;

questi lavoratori hanno percepito per sette anni stipendi inferiori del 30 per cento rispetto a quelli previsti dal contratto dei bancari, e un mese prima della data di cessazione dell'appalto che legava la Federazione delle Bcc abruzzesi alla Cisia, sono stati messi in cassa integrazione straordinaria;

l'ispettorato del lavoro di Pescara ha contestato alla Federazione delle Bcc abruzzesi la genuinità del contratto d'appalto con Cisia progetti, ipotizzando la somministrazione fraudolenta di lavoro; ha accertato le anomalie e intimato alla Federazione di assumere direttamente i dipendenti della Cisia effettuando il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano opportuno intervenire nei modi che sono loro propri a difesa dei diritti dei richiamati lavoratori.

(3-02426)

TANCREDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il comma 3-bis dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, integrando gli obblighi posti in capo alle imprese ferroviarie ed alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 188 del 2003 in materia ferroviaria, impone alle stesse l'osservanza de «i contratti collettivi nazionali di settore»;

la norma è volta ad assoggettare tutte le imprese del settore ferroviario alle medesime regole in materia di lavoro, fungendo da strumento di riequilibrio di un mercato liberalizzato, rispetto al quale si fa pressante l'esigenza di scongiurare che le imprese si facciano concorrenza sui costi a discapito del rispetto delle regole sociali, anche minime, e, con particolare riferimento al settore in questione, di requisiti minimi in materia di sicurezza;

a questo proposito, la direttiva comunitaria 2004/49/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, stabilisce in principio che, oltre ai requisiti di sicurezza descritti nel certificato di sicurezza, le imprese ferroviarie devono rispettare i requisiti nazionali, tra l'altro, in materia di condizioni sociali e di diritto dei lavoratori;

il Governo, inoltre, richiamando una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha avuto occasione di precisare che l'inserimento di questa previsione all'interno del citato articolo 36 risponde all'obiettivo, già auspicato dalla stessa Autorità nella segnalazione del 2007, di prevedere l'applicazione di condizioni di lavoro uniformi, con riferimento agli aspetti del contratto che producano effetti sulla sicurezza dei trasporti, come già verificatosi in altri settori importanti del trasporto, ad esempio i lavoratori aeroportuali;

nella medesima occasione, il Governo ha poi chiarito che l'individuazione del settore disciplinato, e conseguentemente del contratto collettivo di riferimento è insita nella collocazione della nuova norma nel preesistente articolo 36 del decreto legislativo n. 188 del 2003, che indica come destinatari degli obblighi di cui trattasi le imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto merci o persone;

ad oggi le numerose imprese ferroviarie private, che espletano o si accingono ad espletare servizi di trasporto merci o persone sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, applicano contratti di lavoro eterogenei;

la disposizione in parola, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 16 settembre 2011, è già in vigore,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo ritenga di assumere al fine di assicurare la concreta osservanza della norma in parola, da parte delle imprese destinatarie, anche al fine di rendere omogenea una normativa che incide sulla sicurezza del trasporto ferroviario.

(3-02427)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEDICA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

secondo studi di settore il mercato dei servizi di rassegna stampa in Italia si attesta intorno ai 40 milioni di euro all'anno, e di questi quasi la metà riguardano enti pubblici e grandi aziende a maggioranza di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze;

è divenuta consuetudine che i servizi di rassegna stampa vengano affidati attraverso bandi di gara che adottano criteri di aggiudicazione che assegnano il 70/80 per cento del punteggio alle offerte tecnico-qualitative

e una bassa percentuale del punteggio all'offerta economica, lasciando così ampio margine a valutazioni discrezionali in sede di aggiudicazione;

la scelta di privilegiare, in sede di aggiudicazione, il profilo qualitativo del servizio rispetto al costo dello stesso appare alquanto singolare, soprattutto alla luce dei sistemi altamente informatizzati ormai utilizzati da tutte le aziende che effettuano tale attività. Tale scelta è anche gravemente dannosa per le finanze pubbliche;

considerato che:

secondo quanto riferito all'interrogante tale meccanismo, soprattutto a causa della discrezionalità che comporta in sede di aggiudicazione, ha determinato l'aggiudicazione della maggior parte dei bandi da parte della società Data Stampa Srl, e ciò nonostante che la stessa applichi ai relativi servizi di rassegna stampa prezzi di gran lunga più alti rispetto ad altre società concorrenti;

sempre secondo quanto riferito all'interrogante, nelle gare per l'assegnazione dei servizi di rassegna stampa in cui il punteggio qualitativo sia superiore al 60 per cento risulta aggiudicataria sempre la Data Stampa Srl; inoltre molto spesso nei bandi di gara comparirebbero alcuni capitoli che riproducono fedelmente le caratteristiche di prodotti e/o servizi esclusivi di Data Stampa, in realtà non determinanti per il servizio di rassegna stampa;

considerato inoltre che:

Data Stampa, secondo quanto riferito all'interrogante, risulta vincitrice, *ex multis*, dei bandi di gara per i servizi di rassegna stampa – tutti bandi di gara in cui l'elemento qualitativo era preponderante sull'offerta economica – indetti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Consiglio regionale della Calabria, dalla Consip, dalla Cassa depositi e prestiti, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dall'Enac, dall'Enav e dalla Polizia stradale, pur avendo presentato sempre offerte economiche più alte rispetto alle concorrenti;

risulta inoltre che nei casi della Consob e dell'Isvap, dove è stato adottato come unico criterio quello dell'offerta economica, la Data Stampa non sia riuscita a vincere;

ritenuto che:

è difficile individuare il motivo per cui viene assegnato nel bando di gara un alto punteggio all'elemento tecnico-qualitativo, considerato che il servizio di rassegna stampa è ormai altamente standardizzato e quindi privo di particolare valore aggiunto;

laddove i fatti esposti in premessa corrispondessero al vero, ci si troverebbe di fronte ad una grave situazione a danno della libera concorrenza nonché a danno delle finanze pubbliche, a causa dell'inutile e ingiustificato esborso di denaro per l'affidamento dei servizi di rassegna stampa;

la situazione appare ancora più grave considerando la crisi economica che coinvolge il Paese,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se gli stessi corrispondano al vero;

se, in particolare, corrisponda al vero che la società Data Stampa risulta sempre aggiudicataria nelle gare per l'assegnazione dei servizi di rassegna stampa in cui il punteggio qualitativo sia superiore al 60 per cento, e che molto spesso nei bandi di gara compaiono alcuni capitoli che riproducono fedelmente le caratteristiche di prodotti e/o servizi esclusivi di Data Stampa;

se corrisponda al vero che la società Data Stampa sia l'aggiudicataria di tutti i bandi di gara indicati in premessa;

se il Governo non ritenga opportuno, date le segnalazioni giunte all'interrogante, rendere pubblici tutti i documenti relativi ai fatti esposti in premessa al fine di far luce sulla vicenda;

se e quali provvedimenti il Governo, accertata la veridicità dei fatti esposti, intenda adottare a tutela del mercato e delle finanze pubbliche, anche prevedendo una normativa *ad hoc* che impedisca bandi di gara che adottano criteri di aggiudicazione che privilegiano l'elemento tecnico-qualitativo a danno di quello puramente economico, laddove tale scelta non sia giustificata dalle caratteristiche del servizio oggetto del bando stesso.

(4-06041)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'insegnante Angela Elia Santina, nata a Campi Salentina (Lecce) il 4 gennaio 1957 e residente a Lecce, è docente a tempo indeterminato di scuola primaria;

in data 29 luglio 2002 è stata illegittimamente licenziata per superamento del «comporto» e riassunta in servizio, con le medesime mansioni, con notifica il 28 febbraio 2011 all'ufficio dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia (USRP), ufficio X Ambito territoriale provincia di Lecce, con retribuzioni economiche previdenziali, assicurative, pensionistiche soggette a rivalutazioni ed aggiornamenti dal 29 luglio 2002 ad oggi;

attualmente è in servizio, in applicazione della sentenza n. 757 del 2011, presso l'Istituto comprensivo di Lequile (Lecce);

l'insegnante ha maturato: un'anzianità che alla data odierna risulta essere di 35 anni di servizio effettivo (dei quali ben 27 anni di insegnamento attivo nella scuola primaria di appartenenza, alla base dei quali ci sono ben 40 corsi di aggiornamento frequentati con Scuola italiana moderna e presso la prestigiosa Università agli Studi di Lecce, oltre al diploma di laurea già conseguito); una continuità ed anzianità giuridica ed economica superiore agli 11 anni presso l'Istituto comprensivo di Lequile poiché in servizio in detto istituto dal 1° settembre 2000 (i criteri di anzianità, il punteggio e il partire dall'alto della graduatoria dei docenti, sono argomenti che la medesima insegnante ha proposto nella seduta collegiale del 28 giugno 2011 affinché siano presi in considerazione unitamente ai

criteri scelti dai docenti di scuola primaria dell'Istituto comprensivo di Lequile, per l'assegnazione delle classi-modulo ai docenti);

l'insegnante ha inviato una lettera anche al Ministro in indirizzo, nella quale sono riportate le legittime richieste più volte avanzate al fine dell'assegnazione di una classe-modulo in prima istanza quale docente prevalente di lingua italiana (in subordine di storia, geografia, studi sociali, e di educazione al suono e alla musica) nel plesso di via San Cesario a Lequile, con quadro orario da concordare con le colleghe di modulo (richiesta formulata e fatta mettere a verbale nella seduta collegiale del 28 giugno 2011), oppure in una classe prima unica quale docente prevalente in tutte le discipline di insegnamento;

ad oggi, alla docente non è stata ancora assegnata alcuna classe, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere affinché i diritti dell'insegnante Angela Elia Santina vengano rispettati;

se non ritenga di accertare se vi siano state carenze e lacune nell'azione dell'USR di Lecce nonché un possibile *fumus persecutionis* assolutamente ingiustificato, stante la copiosità dei documenti presentati dall'insegnante Angela Elia Santina che rilevano la fondatezza delle sue richieste a salvaguardia dei suoi diritti.

(4-06042)

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, CASOLI, COLLI, IZZO, RAMPONI, TOFANI, ALLEGRINI, AMATO, BALBONI, BEVILACQUA, BOSCHETTO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO, MASSIDDA, ORSI, SACCOMANNO, TOTARO, VICARI, ZANETTA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 19 settembre 2011 il Tribunale di Milano, presso il quale è pendente il cosiddetto processo Mills nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi, ha revocato circa dieci testimonianze richieste dalla difesa e precedentemente ammesse. Ciò, peraltro, con la dichiarata finalità di addivenire in ogni caso al pronunciamento di una sentenza di primo grado di un processo comunque prossimo alla prescrizione, e già viziato da un opinabile e arbitrario slittamento in avanti di due anni dei termini della prescrizione stessa;

in data 26 settembre, analoga decurtazione della lista dei testimoni richiesti dalla difesa dell'onorevole Berlusconi è stata operata dai giudici del Tribunale di Milano dinanzi ai quali è pendente il cosiddetto processo Mediaset;

osservato che:

sempre presso il Tribunale di Milano è pendente il cosiddetto processo Ruby nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, la cui tesi accusatoria è per lo più sostenuta da atti di indagine compiuti in aperta violazione della legge n. 140 del 2003 (cosiddetta legge Boato) in materia di intercettazione delle comunicazioni di membri del Parlamento, dell'articolo 68 della Costituzione e di una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. Rispetto all'eccezione di tali violazioni,

documentate in atti parlamentari di sindacato ispettivo e segnalate dalla difesa dell'on. Berlusconi in sede processuale, il Tribunale non ha ritenuto di motivare adeguatamente il rigetto delle eccezioni difensive;

nonostante a parere degli interroganti la chiara finalizzazione degli atti di indagine nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'iscrizione dell'on. Berlusconi sul registro degli indagati per il cosiddetto caso Ruby si è verificata con inspiegabile ritardo, al punto da non potersi escludere che tale procedura di garanzia sia stata ritardata al fine di consentire la praticabilità del rito immediato e agevolare la prosecuzione dell'attività intercettiva in violazione della legge;

nell'ambito del medesimo «caso Ruby», diversi organi di stampa hanno pubblicato trascrizioni di telefonate intercettate tra l'avvocato Luca Giuliani e Karima El Mahroug, sua assistita nel periodo al quale tali conversazioni si riferiscono;

constatato che:

nel rigettare in data 3 ottobre una richiesta di custodia cautelare agli arresti domiciliari avanzata dalla difesa dell'on. Alfonso Papa, sottoposto a regime di carcerazione preventiva nell'ambito del cosiddetto caso P4 nonostante l'avvenuto rinvio a giudizio immediato con tanto di fissazione della prima udienza, il giudice per le indagini preliminari di Napoli, seppur sollecitato dal collegio difensivo, avrebbe omissis di acquisire la cartella clinica del detenuto, comprovante uno stato di salute difficilmente compatibile con il regime carcerario (già di per sé di dubbia rispondenza ai requisiti di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari);

il perdurare del regime di carcerazione preventiva ha indotto gli avvocati difensori dell'on. Papa a rimettere il proprio mandato, motivando fra l'altro tale decisione con l'impossibilità di esercitare correttamente il diritto di difesa in considerazione dell'ingente quantità di atti d'inchiesta prodotti dalla Procura della Repubblica di Napoli e della difficoltà di esaminare gli stessi unitamente all'accusato in stato di detenzione;

valutato che:

secondo notizie di stampa, nell'ambito di un procedimento penale a carico di Valter Lavitola, Gianpaolo Tarantini e Angela Devenuto, con l'accusa di estorsione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri on. Silvio Berlusconi, la Procura della Repubblica di Napoli – successivamente dichiarata priva della competenza territoriale dal giudice delle indagini preliminari e dal Tribunale del riesame – avrebbe disposto una perizia sulla memoria del telefono *blackberry* di Tarantini al fine di conoscere i contenuti delle comunicazioni intercorse mediante un sistema di messaggistica tra Tarantini stesso e il suo difensore, avvocato Nicola Quaranta, tutelate dal codice di procedura penale (articolo 103) e dalla stessa Costituzione (articoli 24 e seguenti inerenti al diritto di difesa);

a quanto risulta agli interroganti, i sostituti procuratori di Napoli avrebbero altresì proceduto all'assunzione di informazioni nei confronti dei difensori di un indagato, i quali sarebbero stati obbligati a rispondere in quanto sollevati dal segreto professionale da essi opposto in virtù di un decreto adottato dalla stessa Procura della Repubblica. Il codice di proce-

dura penale circoscrive tale possibilità ai casi eccezionali nei quali, solo dopo aver svolto accertamenti, l'opposizione del segreto professionale risulti infondata;

nell'emettere ordinanze restrittive della libertà personale, a dispetto della chiara incompetenza territoriale e senza aver preventivamente escusso la presunta vittima lesa dell'ipotizzata estorsione, l'autorità giudiziaria di Napoli ha disposto fra l'altro la custodia cautelare in carcere di Angela Devenuto, madre di due bambine una delle quali di due anni di età, nonostante il codice di procedura penale (articolo 275, comma 4) vieti tale misura, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei confronti di madri con prole convivente inferiore a tre anni di età. Solo in un secondo momento la misura cautelare è stata commutata negli arresti domiciliari, e successivamente revocata unitamente a quella emessa a carico di Tarantini;

interpellato nel corso di un'intervista sul percorso attraverso il quale la Procura di Napoli sarebbe arrivata a Giampaolo Tarantini, il procuratore Giandomenico Lepore ha risposto: «È il sistema delle intercettazioni, l'unico mezzo di prova rimasto. Scavando scavando, si arriva a fatti di reato che certo non possiamo far finta di non sentire», con ciò di fatto ammettendo l'utilizzo delle cosiddette «intercettazioni a strascico», ovvero delle intercettazioni come mezzo di ricerca del reato e non come mezzo di ricerca della prova come previsto dal codice di procedura penale;

rilevato che:

la Procura della Repubblica di Napoli ha notificato all'on. Silvio Berlusconi una citazione a comparire in qualità di persona informata sui fatti. Tuttavia, in un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito del medesimo procedimento penale, il giudice per le indagini preliminari aveva qualificato come «fatti indubbiamente collegati» le circostanze oggetto di indagine a Napoli e quelle oggetto del cosiddetto processo Ruby in corso a Milano nei confronti dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri. Le affermazioni del gip avrebbero pertanto reso incompatibile la convocazione del presidente Berlusconi come persona informata sui fatti, e dunque in assenza dell'avvocato, con l'esercizio del diritto di difesa così come declinato dal codice di procedura penale (articoli 363 e 210). L'ipotesi che le iniziative assunte dalla Procura di Napoli potessero essere finalizzate a una strumentale aggressione mediatico-giudiziaria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri – oltre che dall'ennesimo caso di intercettazione indiretta e dunque illegittima delle comunicazioni di un parlamentare, dalla divulgazione di atti non ancora depositati e dunque coperti dal segreto istruttorio, e dalla paventata assunzione di iniziative eclatanti come l'accompagnamento coatto pur in presenza di una palese incompetenza territoriale successivamente riconosciuta dal gip – pare del resto suffragata dalle affermazioni pronunciate a suo tempo dal dottor Lepore, che nel corso di una trasmissione radiofonica ha definito «memoria difensiva» la dichiarazione scritta consegnata all'autorità giudiziaria dal presidente Berlusconi, ufficialmente non indagato e dunque non bisognoso di difendersi da alcunché;

in base a dichiarazioni rilasciate dal procuratore della Repubblica di Napoli, l'audizione dell'on. Berlusconi sarebbe stata essenziale per verificare la competenza territoriale. Se ne deduce che atti restrittivi della libertà personale come l'emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere siano stati compiuti in assenza della certezza della competenza stessa, difatti successivamente negata dal giudice per le indagini preliminari;

considerato che poche ore prima che il giudice per le indagini preliminari dichiarasse la incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Napoli, i pubblici ministeri all'epoca titolari delle indagini hanno depositato presso il Tribunale del riesame numerosi atti per nulla pertinenti con l'oggetto del procedimento penale allora in essere per estorsione ma attinenti ad un'indagine pendente presso la Procura della Repubblica di Lecce nei confronti del procuratore di Bari Antonio Laudati, con il prevedibile risultato di ottenere la divulgazione degli stessi alla vigilia dell'audizione del dottor Laudati presso il Consiglio superiore della magistratura. I medesimi atti sono stati oggetto di critica da parte di taluni dei testimoni escussi in ordine alla mancata registrazione e alla modalità di verbalizzazione;

preso atto che per quanto attiene al cosiddetto filone Tarantini-Lavitola, all'esito del moltiplicarsi di iniziative penali vertenti sui medesimi soggetti e su vicende fra loro analoghe, talune delle quali oggetto di dichiarazioni di incompetenza territoriale fra loro difformi, secondo le ricostruzioni di stampa potrebbe profilarsi la situazione certamente singolare di quattro uffici giudiziari - Napoli, Lecce, Roma e Bari - procedenti con ipotesi investigative sovrapposte e incrociate, quando non addirittura contraddittorie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che i fatti esposti, la cui elencazione non si ritiene esaustiva ma certamente esemplare, non configurino una lesione grave e continuativa del diritto di difesa costituzionalmente sancito, tale da richiedere l'urgente adozione di ogni iniziativa di sua competenza.

(4-06043)

BIANCHI. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

su segnalazione del dottor Vincenzo Mandalari, dirigente scolastico dell'istituto superiore «Ten. Col. Giovanni Familiari» di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) nonché segretario provinciale dell'Associazione nazionale presidi, l'interrogante è venuta a conoscenza del fatto che, sulla base di specifica normativa, i dirigenti scolastici sono collocati in pensione al raggiungimento di 65 anni di età e 40 anni di servizio (compresi gli anni riscattabili);

i dirigenti scolastici hanno la possibilità di chiedere al loro Ufficio scolastico regionale la proroga fino al raggiungimento dei 67 anni, a condizione che non vi siano esuberanti. Ciononostante, il dottor Mandalari fa sa-

pere, sempre in qualità di segretario provinciale dell'Associazione, che tale norma viene interpretata dai Direttori regionali a loro piacimento;

nei primi anni del Governo Berlusconi, la categoria dei dirigenti scolastici era stata paragonata ai docenti universitari, ai magistrati, ai primari ospedalieri, con la conseguenza di poter andare in pensione solo al raggiungimento dei 70 anni: successivamente, tale norma è stata modificata dal ministro Brunetta;

nell'anno scolastico 2011/2012 sarà attuata una razionalizzazione della rete scolastica ed è già stato indetto un concorso per il reclutamento di 2.800 dirigenti. Da stime attendibili fornite dall'Associazione nazionale presidi, però, risulta che proprio quest'anno molte scuole resteranno prive di dirigenti scolastici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, intenda attivarsi con urgenza allo scopo di consentire ai dirigenti scolastici di restare in servizio, magari su base volontaria, sino al raggiungimento dei 68 anni di età, escludendo dal computo il riscatto degli anni universitari e del servizio militare;

se intenda intervenire con una specifica direttiva indirizzata ai Direttori regionali, allo scopo di impedire interpretazioni personali delle norme in materia di collocamento in pensione dei dirigenti scolastici, in modo da evitare spiacevoli equivoci e contenziosi tra le parti.

(4-06044)

PASSONI, PIGNEDOLI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

mercoledì 7 settembre 2011 presso la sede della scuola del Corpo forestale dello Stato di Città Ducale (Rieti) è stato inaugurato il 37° corso allievi vice ispettori «Fiume Ticino»;

per quanto risulta agli interroganti, al corso in questione è stato ammesso personale resosi responsabile di gravi atti di aggressione ai danni di colleghi iscritti ad un sindacato all'interno dell'amministrazione;

tali episodi sono già stati sanzionati con misure ben più gravi della censura, e si trovano ancora all'attenzione dell'autorità giudiziaria su denuncia delle vittime dell'aggressione;

sulle persone responsabili di tali atti pende anche una richiesta di rinvio a giudizio;

ciò ha comprensibilmente destato non poche perplessità e preoccupazione in tutto il personale del Corpo che opera per difendere la legge nel nostro Paese, considerato che gli avanzamenti di carriera sono spesso impediti a persone che sono state responsabili di lievi mancanze e che hanno visto diminuire le proprie note di qualifica,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire il ripristino di un minimo di serenità e correttezza istituzionale all'interno dell'amministrazione del Corpo forestale, dando così un segnale di serietà a chi svolge il proprio lavoro con dedizione e disciplina.

(4-06045)

